Conto corrente con la posta — **Anno 83° — Numero 204**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 31 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 932.

Disposizioni circa l'approvazione degli atti costitutivi delle società cooperative che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1981.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti costitutivi delle cooperative che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 1981, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e le loro modificazioni, debbono essere approvati dal Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 933.

Revoca dei Regi decreti 30 marzo 1922, n. 526, e 23 ottobre 1922, n. 1509, riguardanti la « Istituzione comandante Angelo Levi Bianchini a prò degli orfani degli ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni della Regia marina ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 marzo 1922, n. 526, col quale venne eretta in ente morale l'Istituzione comandante Angelo Levi Bianchini a prò degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e marinai della Regia marina e se ne approvò lo statuto organico;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1509, col quale vennero apportate modificazioni al R. decreto 30 marzo 1922, n. 526, e allo statuto organico annesso al decreto stesso, sostituendosi alla originaria denominazione la seguente: « Istituzione comandante Angelo Levi Bianchini a prò degli orfani degli ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni della Regia marina »;

Ritenuto che per le direttive di politica demografica le rendite della fondazione non possono essere erogate a favore di allievi della Regia Accademia navale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono revocati il R. decreto 30 marzo 1922, n. 526, e il R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1509.

La « Istituzione comandante Angelo Levi Bianchini a prò degli orfani degli ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni della Regia marina » è estinta.

Art. 2.

Il patrimonio della fondazione estinta e le rendite non erogate saranno restituite all'oblatore o ai suoi eredi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 934.

Applicazione al personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, relativo alle assunzioni e alle promozioni del personale civile dello Stato durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, sul riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925-III, sul tirocinio dei volontari coloniali, che regola l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale e ne detta le norme e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I volontari nominati in seguito ai concorsi che verranno banditi per il conferimento della metà dei posti disponibili al grado iniziale del ruolo di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, accantonati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, potranno essere esentati, con disposizione del Ministro per l'Africa Italiana, dai corsi di studio e dall'esame previsti dall'art. 7 del R. decreto 25 giugno 1925-III, modificato dal R. decreto-legge 11 maggio 1931-IX, n. 667, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1698.

In tal caso i volontari predetti presteranno servizio di prova e di tirocinio per la durata di almeno sei mesi presso gli uffici del Ministero o presso gli uffici dei Governi dell'Africa Italiana ed il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera sarà pronunciato in base al risutato di tale servizio di prova e di tirocinio. Questo potrà essere prolungato di sei mesi per i volontari giudicati non idonei.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili anche ai volontari vincitori dei concorsi già banditi alla data del presente decreto o da bandire successivamente durante lo stato di guerra, i quali, per il fatto di trovarsi sotto le armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, siano nell'impossibilità di frequentare i corsi di studio predetti.

Art. 2.

Il 3° e il 4° comma della disposizione contenuta nell'art. 4 del R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1719, sono sostituiti dai seguenti:

Il triennio di servizio nell'Africa Italiana è ridotto a favore dei funzionari:

1) che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero;

2) che dai territori dell'Africa italiana siano stati richiamati alle armi nel Regno per i periodi di durata non inferiore ad un mese, esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quelli di mobilitazione o di esigenze militari di carattere eccezionale;

3) che durante l'attuale stato di guerra siano richiamati alle armi esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quelli di mobilitazione.

La riduzione prevista dal comma precedente si applica nella stessa misura del servizio militare effettivamente prestato, ma per quanto riguarda il servizio militare di cui ai nn. 1) e 2) non potrà comunque essere superiore ad un periodo di mesi 18.

Art. 3.

Fino alla data di cessazione dello stato di guerra le promozioni al grado di consigliere di Governo di 2ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo di Governo del Ministero dell'Africa italiana sono conferite con il criterio della scelta sulla base del merito comparativo e su designazione del Consiglio di amministrazione ai primi segretari di Governo (grado 9°, gruppo *A*) che abbiano i requisiti previsti dall'art. 7 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296, sostituito dall'art. 4 del R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1719, e modificato dall'art. 2 del presente decreto

Art. 4.

E' revocato il concorso per titoli speciali di servizio e per esami al grado 8° (consigliere di Governo di 2ª classe) del ruolo di Governo indetto con decreto Ministeriale 2 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 agosto 1942-XX, n. 935.

Prezzo di vendita del sale comune nella zona franca del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 21 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Considerata la opportunità di uniformare il prezzo di vendita al pubblico del sale comune nel territorio compreso nella zona franca del Carnaro a quello in vigore nelle altre provincie del Regno soggette a monopolio;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico del sale comune nel territorio compreso nella zona franca del Carnaro, delimitata dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930-VIII, n. 139, convertito nella legge 2 giugno stesso anno, n. 942, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, convertito nella legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 282, è stabilito in L. 150 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Conte » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco del Conte » di pertinenza, come dagli atti, Graziano Alfonso fu Gaetano, livellario al comune di Cancello Arnone e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Graziano Alfonso fu Gaetano, livellario al comune di Cancello Arnone, al foglio di mappa 46, particelle 11, 13, 16, 25, per la superficie complessiva di ha. 8.08.79 e con l'imponibile di L. 886,50.

Il fondo sopradescritto costituito da tre appezzamenti confina:

1° appezzamento (particelle 11, 13) con la strada vicinale del Conte, con proprietà di Parente Teresa, livellaria al comune di Cancello Arnone, Bazzicalupo Anna, livellaria al comune di Cancello Arnone, Graziano Antonio ed altri terreni dell'Opera nazionale per i combattenti;

2° appezzamento (particella 16) con la proprietà di Cacciapuoti Giuliano, livellario al comune di Cancello Arnone, Chianese Caterina ed altri terreni dell'Opera nazionale per i combattenti;

3° appezzamento (particella 25) con la via vicinale del Conte, con proprietà di Chianese Caterina, Cacciapuoti Giuliano, livellario al comune di Cancello Arnone, Parente Teresa, livellaria al comune di Cancello Arnone, e Petrella Maria;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Conte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 25.000 (venticinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 388.

(3323)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 luglio 1942-XX.

Mobilitazione civile di Amministrazioni comunali e provinciali, di aziende e di istituti da essi dipendenti e di altri enti ed istituzioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Le Amministrazioni comunali e provinciali, le aziende e gli istituti da essi dipendenti; gli enti o istituzioni, a carattere amministrativo o sanitario o di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nelle singole provincie, sottoposti comunque alla vigilanza e tutela delle Prefetture, e che non ancora siano state mobilitate civilmente, nonchè l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza degli impiegati degli enti locali (I.N.F.A.D.E.L.) l'Ente autonomo del Volturno di Napoli, il R. Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ed i Regi Istituti fisioterapici ed ospedalieri di Roma, sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3353)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° agosto 1942-XX.

Mobilitazione civile dei calzaturifici « Elio » di Luino e Ugo Ferrini, con sede a Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero della guerra;

Decreta:

I calzaturifici « Elio » di Luino e Ugo Ferrini di Roma, sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3369)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° agosto 1942-XX.

Mobilitazione civile della Società Bonifiche Sarde, con sede a Roma, per i lavori di bonifica per conto dello Stato nel comprensorio di Terralba-Mussolinia-Lassu.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La Società Bonifiche Sarde, anonima con sede in Roma, per i lavori di bonifica per conto dello Stato nel comprensorio di Terralba-Mussolinia-Lassu è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge

24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3368)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 agosto 1942-XX.

Mobilitazione civile dello stabilimento Lappato, con sede nel comune di Capannori, dell'Impresa ceramica S.A.L.L.A. (Società Anonima Lucchese Laterizi e Affini).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero della marina;

Decreta:

Lo stabilimento Lappato nel comune di Capannori dell'Impresa ceramica S.A.L.L.A. (Società Anonima Lucchese Laterizi ed Affini) è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3370)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 agosto 1942-XX.

Diniego del visto, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, alle azioni che risultano avere appartenuto a persone di nazionalità degli Stati Uniti di America successivamente al 17 giugno 1941-XIX.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 13, comma 2°, del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, recante nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi,

Sentiti i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il visto di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge succitato è negato alle azioni che risultano avere appartenuto a persone di nazionalità degli Stati Uniti di America successivamente al 17 giugno 1941-XIX.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3354)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.

Nomina del fascista Perrotti Isidoro Giuseppe a consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1942 con il quale il fascista Nicosia Salvatore cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori del commercio ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione della meccanica in rappresentanza della stessa categoria professionale;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Perrotti Isidoro Giuseppe a consigliere aggregato della suddetta Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori del commercio al posto lasciato vacante dal fascista Nicosia Salvatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Perrotti Isidoro Giuseppe è nominato consigliere aggregato della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, al posto lasciato vacante dal fascista Nicosia Salvatore.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3301)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.

Nomina del fascista Messori Ottavio a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1941-XIX con il quale il fascista Virdia Alfonso cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori del commercio ed è nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza della stessa categoria professionale;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Messori Ottavio è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Messori Ottavio a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori del commercio al posto lasciato vacante dal fascista Virdia Alfonso;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Messori Ottavio cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante dei lavoratori del commercio ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante della stessa caegoria professionale, al posto lasciato vacante dal fascista Virdia Alfonso.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3302)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1942-XX.

Messa in liquidazione della Società Applicazioni per autoveicoli e trattori con sede a Trieste, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società Applicazioni per autoveicoli e trattori, con sede a Trieste;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la Società trovasi in volontaria liquidazione dal gennaio 1942, giusta deliberazione dell'assemblea omologata dal Tribunale di Trieste;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Applicazioni per autoveicoli e trattori, con sede a Trieste, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale del 5 febbraio 1942-XX, è posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore il dott. Bruno Kiniger.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3355)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di « Monte Piccoderoda » (Belluno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di « Monte Piccoderoda » (Belluno);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Belluno, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di « Monte Piccoderoda » (Belluno), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1942-XX.

Costituzione in zona venatoria di ripopolamento e cattura della zona di Tergalliana sita in comune di Fivizzano (Apuania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Apuania, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Tergalliana, sita in comune di Fivizzano (Apuania), della estensione di ettari 390, delimitata dai confini sotto indicati è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

Nord, canale del Bosco;

Nord-ovest, strada vicinale dei Bocci e fosso del Bozzon;

Est, torrente Rosaro;

Sud, strada provinciale da Licciana a Fivizzano;

Ovest, strada comunale del Cavanale, strada comunale dei Cerri, rio della Folletta, strada provinciale da Licciana a Fivizzano.

Il Comitato provinciale della caccia di Apuania provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Arcevia (Ancona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Arcevia (Ancona);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Ancona, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Arcevia (Ancona), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3244)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1942-XX.
Disciplina del mercato vinicolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1942-XX, recante temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e la vendita dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1942-XX, relativo all'abolizione del vincolo del vino;

Ritenuta la necessità di assicurare il fabbisogno di vino per le Forze armate e per la distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vinificatori, intesi come tali coloro che trasformano uve proprie od acquistate, anche se già pigiate, in mosti o vini, hanno l'obbligo di denunciare, entro 10 giorni dall'ultima operazione di ammostatura e comunque non oltre il 20 novembre 1942-XXI, i quantitativi dei seguenti prodotti della vendemmia 1942, con l'indicazione della rispettiva gradazione alcoolica e zuccherina:

1) vino (anche se parzialmente fermentato);

2) mosto, mosto muto, filtrato dolce, mosto concentrato;

3) uva (per il governo all'uso toscano o per vini santi, passiti, ecc).

I quantitativi di mosti e di uva denunciati e le gradazioni zuccherine di tali prodotti devono essere ragguagliate rispettivamente a vino ed a gradazioni alcooliche in rapporto ai seguenti coefficienti:

Kg. 100 di mosto o filtrato dolce = a litri 90 di vino;

Kg. 100 di mosto concentrato = a litri 270 di vino;

Kg. 100 di uva = a litri 65 di vino;

gradi 1 di zucchero = a gradi 0,6 di alcool.

Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già stati stipulati contratti per l'acquisto di uve anche se pigiate, mosti e vini anche se parzialmente fermentati, gli obblighi derivanti dalla presente disciplina gravano sull'acquirente.

Art. 2.

Coloro che, a scopo di commercio o per uso industriale, detengono mosto muto, filtrato dolce, mosto concentrato, succhi d'uva, vini (anche se parzialmente fermentati) compresi marsala, vermut e aperitivi a base di vino, vini comunque conciati ed aromatizzati, vini liquorosi, spumanti e vini speciali in genere, nonchè aceto, ottenuti con uve della vendemmia 1941 e precedenti, hanno l'obbligo di denunciare la consistenza delle giacenze di tali prodotti, detenute alla mezzanotte del 31 agosto 1942-XX, entro 10 giorni da tale data.

La denuncia di cui al precedente comma è estesa ai quantitativi di prodotti viaggianti già acquistati.

Art. 3.

Le denuncie, di cui ai precedenti articoli, redatte su moduli conformi a quello annesso al presente decreto, che saranno forniti agli interessati dagli Uffici delle imposte di consumo, debbono essere presentate, entro i termini prescritti, a detti Uffici, i quali, dopo aver constatato che in esse sono stati indicati tutti gli elementi richiesti, rilascieranno al denunciante, per ricevuta, il lembo staccabile della denuncia. Tali Uffici provvederanno ad istituire per ognuno dei denuncianti che siano agricoltori vinificatori un partitario a schede individuali, in cui dovranno essere separatamente registrati anche i quantitativi di prodotti denunciati ai sensi dell'art. 2 e contabilizzate le vendite.

Gli altri obbligati alla denuncia, che non siano agricoltori vinificatori (commercianti o industriali), devono tenere un registro di carico e scarico la cui prima registrazione in carico deve essere corrispondente ai quantitativi denunciati.

Per la merce destinata all'estero, gli esportatori sono tenuti ad effettuare, nel libro di scarico, separata registrazione, in cui debbono altresì essere citati gli estremi del documento comprovante l'avvenuta esportazione.

Art. 4.

Gli Uffici delle imposte di consumo, con l'assistenza della Commissione comunale per l'alimentazione, sono incaricati del controllo dell'esattezza delle denuncie, identificando le eventuali omissioni, ed hanno facoltà di redigere verbali per le infrazioni accertate.

Art. 5.

Gli Uffici delle imposte di consumo trasmetteranno all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della viticoltura, competente per territorio, entro il 30 settembre 1942-XX un riepilogo delle giacenze denunciate a norma dell'art. 2 ed entro il 1° dicembre 1942-XXI un riepilogo dei prodotti della vendemmia 1942, denunciati a norma dell'art. 1.

Gli Uffici provinciali dell'Ente economico della viticoltura, nei quindici giorni successivi ai termini di cui al precedente comma, trasmetteranno i riepiloghi provinciali alle Sezioni provinciali dell'alimentazione e, per il tramite dell'Ufficio centrale dell'Ente stesso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il 20 % dei prodotti di cui all'art. 1, in rapporto alla somma complessiva dei gradi alcoolici denunciati per i medesimi, è vincolato sotto forma di vino o, in mancanza, di mosti, presso il denunciante, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze delle Forze armate e della distillazione e deve essere conferito nei giorni e nel luogo indicati dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose. E' ammessa la sostituzione della quota di prodotto vincolata con altre partite di vino, per una quantità di gradi alcoolici corrispondente alla quota stessa; in ogni caso non meno della metà dei prodotti conferiti deve essere costituita da vino sano, senza difetti e adatto al consumo.

Art. 7.

E' fatto obbligo a chiunque proceda alla trasformazione in vino o in mosto di uve della vendemmia 1942, sia proprie che acquistate, anche se già pigiate, di conferire all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, presso la distilleria o i centri di raccolta che saranno indicati dall'Ente stesso, tutte le vinaccie ottenute.

Le vinaccie debbono essere conferite, appena prodotte, integre e senza essere state sottoposte a lavaggio o a trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili.

Per le vinaccie ottenute dalla pratica denominata « governo del vino all'uso toscano » e da altre consimili, fermo restando il combinato disposto di cui ai precedenti comma, il conferimento dovrà essere effettuato non oltre il 31 marzo 1943-XXI.

I quantitativi di alcole conferiti con le vinaccie verranno computati a decurtazione della quota vincolata ai sensi dell'art. 6.

Art. 8.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha il compito di provvedere:

al ritiro dei prodotti vincolati a norma del precedente art. 6 e delle vinaccie conferite ai sensi dell'art. 7, a mezzo di ditte munite di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente stesso;

alla preparazione, con assoluta precedenza, dei tipi di vino richiesti dalle Forze armate;

al servizio di consegna del vino alle singole Amministrazioni militari;

alla destinazione del vino, dopo aver soddisfatto le esigenze delle Forze armate, nonchè delle vinaccie all'industria della distillazione ed eventualmente, per i quantitativi di vinaccie che verranno determinati con successiva disposizione, ad industrie diverse dalla distillazione.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose si avvarrà delle attrezzature degli agricoltori, industriali e commercianti (singoli o associati).

Art. 9.

Il decreto Ministeriale 24 aprile 1942-XX, recante temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino, è prorogato fino a contraria disposizione.

Art. 10.

Chiunque produca o intenda produrre, a scopo di commercio, mosti concentrati, semi-dolci, vermut ed aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, vini liquorosi e speciali in genere, succhi di uva e aceto di vino, deve essere munito di apposita autorizzazione della Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini, liquori ed affini.

Per i prodotti di cui al precente comma, i quantitativi di produzione non possono superare quelli fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartiti, fra le ditte industriali autorizzate, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini, liquori ed affini.

Art. 11.

Qualsiasi destinazione dei prodotti, oggetto della presente disciplina, diversa dalla utilizzazione per usi enologici o per sciroppi per bibita e dalla distillazione, disposta dall'Ente di cui all'art. 8, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni che comunque constrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 13.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del Regio decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1942-XX

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

SCHEDA DI DENUNCIA

della produzione vinicola 1942 e delle giacenze delle precedenti vendemmie

(Decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX)

DENUNCIANTE ....
(cognome e nome)

del vivente/fu .... domiciliato nel *Comune* di ....

(Provincia di ....) Via ....

appartenente alla categoria sindacale degli Agricoltori - Lavoratori dell'Agricoltura - Commercianti - Industriali *(sottolineare la parte che interessa).*

Il prodotto denunciato a termini del D. M. 29 agosto 1942-XX si trova nel

COMUNE di .... *PROVINCIA di* ....

(Via - Contrada - Frazione) ....

COMPONENTI (1) *LA FAMIGLIA DEL DENUNCIANTE* n.............. di cui: sotto i 15 anni n..............

sopra i 15 anni n..............

(1) Capo famiglia, coniuge e coloro che per vincoli di parentela, di affinità o di servizio convivono stabilmente col capo famiglia.

AVVERTENZE

OBBLIGO DELLA DENUNCIA. — La denuncia deve essere presentata all'Ufficio Imposte Consumo del comune in cui si trova il prodotto:

a) entro il 10 settembre 1942-XX da parte di tutti i detentori — esclusi i privati consumatori — di mosti, di vini di qualsiasi categoria e tipo (compresi i vermut e aperitivi a base di vino, il marsala, i vini spumanti, i vini liquorosi e speciali in genere, ecc.) di succhi di uva e di aceto ottenuti con uve della vendemmia 1941 e precedenti, per i quantitativi detenuti alla mezzanotte del 31 agosto 1942-XX e per quelli acquistati purchè viaggianti alla mezzanotte di tale data;

b) entro 10 giorni dalla ultima operazione di ammostatura — e comunque non oltre il 20 novembre 1942-XXI — da parte dei vinificatori, intesi come tali coloro che hanno trasformato in mosti od in vini uve proprie od acquistate anche se già pigiate, della vendemmia 1942 e da parte di coloro che entro la data del 20 novembre 1942-XXI hanno provveduto alla conservazione di uve proprie od acquistate da adibirsi successivamente al « governo » del vino o alla preparazione di vinsanti, passiti, ecc.

Nel caso di aziende a colonia, a mezzadria od a compartecipazione, e qualora la vinificazione avvenga in comune con il concedente dell'azienda la denuncia di cui alla lettera *b*) dev'essere presentata, per l'intera produzione ottenuta — e quindi anche per conto dei coloni, dei mezzadri e dei compartecipanti — dal concedente, che è tenuto ad allegare alla denuncia un elenco dei coloni, mezzadri e compartecipanti con l'indicazione, per ciascuno, della quota spettante e dei componenti della famiglia.

I coloni, mezzadri ed i compartecipanti provvederanno pertanto alla denuncia di cui alla lettera *b*) solo nel caso che abbiano vinificato per loro conto le uve di propria spettanza.

Nei casi di vinificazione per conto terzi, l'obbligo della denuncia spetta al proprietario dell'uva.

Gli enopoli e le cantine degli Enti cooperativi sono considerati — agli effetti della denuncia — cantine di vinificatori e come tali dovranno provvedere alla denuncia per conto dei conferenti i quali, nei casi in cui non consegnino tutta l'uva, sono obbligati alla denuncia dei prodotti ottenuti dalla sola quota di uva trattenuta. Detti enopoli e cantine non sono tenuti alla denuncia nel caso che vi abbia provveduto il produttore dell'uva, per aver vinificato l'uva stessa e conferito successivamente il vino.

Qualora alla data di entrata in vigore del sopra indicato D. M. siano già stati stipulati contratti per l'acquisto di uve anche se pigiate, mosti e vini (anche se parzialmente fermentati) l'obbligo della denuncia compete all'acquirente.

DEFINIZIONI DEI MOSTI - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DA MOSTI A VINO E DA ZUCCHERO AD ALCOOL — Col nome di *mosto* o *mosto d'uva* s'intende, ai fini della presente denuncia, la parte liquida che si ricava dalla pigiatura delle uve, quando non è frammista a quella solida. Col nome di *mosto muto* e con quello di *filtrato dolce* si intendono rispettivamente il mosto non fermentato perchè la fermentazione è stata impedita od arrestata in seguito a particolari pratiche (filtrazione, solforazione, pastorizzazione) Col nome di *mosto concentrato* s'intende il prodotto della concentrazione del mosto d'uva, anche se questo abbia già disciolte le materie coloranti contenute nelle bucce.

L'uva, anche se pigiata ed i mosti sopra enunciati che alla data della denuncia non siano stati ancora trasformati in vino debbono essere considerati come già trasformati in vino con i seguenti coefficienti di ragguaglio:

Kg. 100 di uva	=	litri 65	di vino
» 100 » mosti o filtrati dolci	=	» 90	» »
» 100 » mosto concentrato	=	» 270	» »
gradi 1 di zucchero	=	gradi 0,6	di alcool

Denuncia della produzione vinicola 1942

(per i soli vinificatori)

TIPO DI PRODOTTO	Quantità Q.li	Coefficiente riduzione a vino	Quantità prodotta (per i mosti o per l'uva, ragguagliata a vino) Hl.		Gradazione alcolica media %	Gradazione alcolica complessiva (ottenuta moltiplicando la quantità di vino espresso in Hl. per la gradazione media
Vino (anche se parzialmente fermentato)			....	....	....	....
Mosto, mosto muto e filtrato dolce	....	0,90	....	....	....	....
Mosto concentrato	....	2,70	....	....	....	....
Uva (da governo o per vinsanti, passiti, ecc.)	....	0,65	....	....	....	....
Totale . . . . Hl.			....	....	gradi	....
Quantitativo vincolato (20 % della gradazione alcolica complessiva)						....

N. B. — L'alcool conferito con le vinaccie verrà computato a decurtazione della quota vincolata.

Denuncia delle giacenze al 31-8-42-XX di prodotti vinicoli ottenuti con uve della vendemmia 1941 e precedenti

(per tutti i detentori esclusi i privati consumatori)

TIPO DI PRODOTTO	Giacenze di prodotti ottenuti con uve delle vendemmie 1939-40 e 1941 Hl.		Giacenze di prodotti ottenuti con uve delle vendemmie 1938 e precedenti Hl.		Totale delle giacenze	
Vino conservato in vasche, fusti e damigiane	....	....	....	....	....	....
Vino in bottiglie o fiaschi	....	....	....	....	....	....
Totali . . .	....	....	....	....	....	....
Vermut e aperitivi a base di vino					....	....
Marsala					....	....
Vini spumanti (compresi vini spumeggianti o frizzanti)					....	....
Vini liquorosi, conciati, aromatizzati e speciali in genere (passiti, vinsanti, ecc.) compresi semi-dolci					....	....
Succhi d'uva					....	....
Mosti muti e filtrati dolci					....	....
Mosti concentrati					....	....
Aceto di vino					....	....
Totale . . . Hl.					....	....

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, a tutti gli effetti di legge, che la presente denuncia corrisponde a verità.

Firma del denunciante (1) ....

Qualifica (2) ....

Indirizzo ....

Ricevuta la presente addì .... *19* ......

DENUNCIA

N. ....

Timbro dell'Ufficio Imposte Consumo

L'Incaricato dell'Ufficio Imposte Consumo

....

(1) Per denunciante va inteso colui che in proprio o per conto di terzi ha l'incarico di redigere la presente denuncia.

(2) Conduttore, direttore, amministratore, agente, fattore, colono, mezzadro, ecc.

Chi non fornisce notizie esatte commette un reato contro la Nazione ed è soggetto alle penalità stabilite dalle leggi di guerra

Lembo da staccare e da rilasciare, per ricevuta, al denunciante

A norma del Decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX la Ditta ....

....

ha presentato denuncia a questo Ufficio Imposte Consumo:

a) della produzione vinicola 1942 per complessivi gradi .... ed Hl. ....

b) delle giacenze al 31 agosto 1942-XX di prodotti vinicoli di precedenti annate per complessivi Hl. ....

.... *addì* ....

DENUNCIA

N. ....

Timbro dell'Ufficio Imposte Consumo

L'Incaricato dell'Ufficio Imposte Consumo

....

Partitario di carico - scarico da tenere per i vinificatori agricoltori dall'Ufficio Imposte di Consumo

		Vino Hl	Mosto, mosto muto, filtrato dolce Q.li	Mosto concentrato Q.li	Uva (da governo, ecc.) Q.li	Vini speciali in genere Hl
CARICO (1)	eventuali giacenze . .					
	nuova produzione. . .					
	Totale. . .					
SCARICO.						

Data	Ditta venditrice (2)	Ditta acquirente	DESTINAZIONE Comune	Provincia (3)	Vino Hl	Mosto, mosto muto, filtrato dolce Q.li	Mosto concentrato Q.li	Uva (da governo, ecc.) Q.li	Vini speciali in genere Hl

(1) Desunto dalla denuncia delle giacenze e della produzione 1942.
(2) c. r. (come retro) se si tratta dell'intestatario della denuncia; in caso di colono, mezzadro o compartecipante indicare il cognome e nome.
(3) Sigla automobilistica.

Allegato alla denuncia N. ....

Elenco dei coloni, mezzadri o compartecipanti alla produzione vinicola 1942

dell'Azienda sita nel Comune di ....

(Provincia di ....) condotta da ....

del vivente/fu .... domiciliato nel Comune di ....

(Provincia di ....) Via ....

Numero d'ordine	COGNOME E NOME DEL CAPO-FAMIGLIA	Numero dei componenti la famiglia (1) di cui		Quantità di vino di spettanza del colono, mezzadro o compartecipante sulla produzione 1942 Hl.	FIRMA DEL COLONO, DEL MEZZADRO O DEL COMPARTECIPANTE (O DI CHI NE FA LE VECI)
		sopra i 15 anni	sotto i 15 anni		

(1) Compreso il capo-famiglia, il coniuge e coloro che per vincoli di parentela, di affinità o di servizio convivono stabilmente col capo-famiglia.

N.B. - Per la indicazione del numero dei componenti della famiglia del compartecipante è responsabile a tutti gli effetti di legge il compartecipante che controfirma il presente allegato.

FIRMA DEL DENUNCIANTE

Data ....

....

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1942-XX.
Sostituzione di un membro del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il decreto 10 settembre 1936-XIV del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva, fra l'altro, le norme statutarie dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, che determina la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1938-XVII concernente la ricostituzione del Comitato tecnico dell'anzidetto Istituto;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1940-XVIII, che modifica gli articoli 4 e 5 delle citate norme statutarie;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1940-XIX col quale sono stati nominati i membri del Comitato tecnico di cui al 2° comma del citato art. 5 per il biennio 1941-1942;

Vista la lettera n. 90480 dell'8 agosto 1942, diretta all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, con la quale la Confederazione fascista dei commercianti designa il proprio nuovo rappresentante;

Decreta:

Il Consigliere nazionale Giovanni Dall'Orto è nominato componente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, quale rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, in sostituzione del dott. Giorgio Molfino.

Roma, addì 19 agosto 1942-XX

Il Ministro: RICCARDI

(3330)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1942-XX.
Sostituzione di un membro della Deputazione della borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 20 novembre 1941-XX riguardante la composizione delle Deputazioni delle borse valori per l'anno XX;

Visto che il delegato governativo nella Deputazione della borsa di Venezia, cav. Squarzini Alessandro, è temporaneamente assente dal servizio e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Umberto Cajani è nominato membro effettivo della Deputazione della borsa valori di Venezia in sostituzione del cav. Squarzini Alessandro, temporaneamente assente.

Roma, addì 20 agosto 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3342)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 24 agosto 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 683, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1941-42 per esigenze dipendenti dalla guerra.

(3373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Utilizzazione delle pelli disponibili per usi civili, non adatte per calzature, per la produzione di articoli di pelletteria da esportare.

Il Ministero delle corporazioni, con circolare C. 303-07566-PL. del 19 agosto 1942-XX, allo scopo di consentire che i tipi di pelli disponibili per usi civili e riconosciuti non idonei per essere impiegati nella confezione delle calzature civili siano utilizzati per la produzione di articoli di pelletteria destinati alla esportazione, ha disposto:

1. — Rimane fermo il divieto sancito con il decreto Ministeriale 6 febbraio 1942-XX, di impiegare pellami per la produzione di articoli di valigeria, pelletteria e simili. La produzione di detti articoli da parte delle ditte produttrici interessate può essere effettuata soltanto se trattasi di merce destinata alla esportazione e con l'osservanza delle disposizioni seguenti.

2. — Le ditte industriali e commerciali detentrici di partite di pellame ritenute non idonee ad essere impiegate per la confezione di calzature ed adatte invece esclusivamente alla fabbricazione di pelletterie, dovranno denunciare tali pellami rispettivamente al Consorzio nazionale manifatturieri del cuoio (COMAC) alla Compagnia nazionale importatori pelli S. A. (CIMPE) quali enti economici della Federazione nazionale fascista degli esercenti industria calzature e lavorazioni affini e della Federazione nazionale fascista commercianti pelli e cuoi.

I pellami così denunciati dovranno essere tenuti vincolati per la successiva assegnazione alle aziende pellettiere interessate alla esportazione.

3. — Le denuncie raccolte dal COMAC e dalla CIMPE saranno da detti enti trasmesse, con apposito elenco riepilogativo, alla Confederazione fascista degli industriali.

4. — Le partite di pellame ritenute dalle ditte denuncianti idonee esclusivamente per la fabbricazione di pelletterie debbono essere, su richiesta della Confederazione fascista degli industriali, controllate dalla Regia Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, la quale dopo aver accertato che le pelli stesse non sono adatte per calzature, è delegata da questo Ministero a dichiarare disponibili per la fabbricazione di pelletteria le varie partite di pelli sottoposte al suo controllo.

5. — Soltanto le partite di pelli dichiarate dalla Regia Stazione sperimentale per le pelli disponibili per la fabbricazione di pelletterie potranno essere dalla Confederazione degli industriali ripartite fra le aziende pellettiere che ne facciano richiesta, che abbiano normalmente esportato nel passato articoli di pelletteria e che oltre ad essere in possesso dei regolari permessi di esportazione, diano affidamento di serietà e garanzia finanziaria.

6. — Le varie partite di pelli dichiarate disponibili per la fabbricazione di articoli di pelletteria, potranno essere consegnate dalle ditte commerciali o industriali detentrici alle aziende pellettiere assegnatarie soltanto dietro appositi buoni di prelievo rilasciati dalla Confindustria.

7. — Le ditte di cui al punto 1, detentrici delle partite di pelli ritenute idonee soltanto per la fabbricazione di pelletterie, nonchè le aziende pellettiere assegnatarie di tali pelli dovranno tenere apposito registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere annotati tutti i movimenti delle varie partite di pelli consegnate, introdotte nei magazzini o stabilimenti e utilizzate per la fabbricazione di articoli destinati alla esportazione.

8. — Le aziende pellettiere, con le partite di pelli ricevute in assegnazione debbono fabbricare soltanto articoli da esportare, in relazione agli impegni di esportazione che hanno.

Sugli articoli fabbricati deve essere impresso un marchio, consistente in un cerchietto del diametro minimo di un centimetro con in mezzo la lettera « E » maiuscola.

9. — Le aziende pellettiere a fronte delle assegnazioni di pelli avute dovranno comprovare di avere esportato i corrispondenti quantitativi di prodotti finiti.

10. — La Confederazione fascista degli industriali, previa approvazione di questo Ministero, stabilirà le altre norme cui debbono attenersi le aziende pellettiere allo scopo di garantire che siano destinati alla fabbricazione di articoli di pelletteria soltanto le partite di pelli dichiarate dalla Regia Stazione sperimentale delle pelli non adatte per calzature e che i prodotti fabbricati con dette pelli siano destinati alla esportazione.

11. — La Confederazione fascista degli industriali potrà delegare al COMAC la ripartizione delle pelli disponibili fra le aziende pellettiere e il rilascio dei relativi buoni di assegnazione.

(3379)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 8910 serie 2ª di L. 900, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria di Cercola, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrante Rosa di Gaetano secondo l'art. 66 del ruolo terreni del comune di Cercola, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Ferrante Rosa di Gaetano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 152

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 2ª n. 155161 di L. 200 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Campi Bisenzio, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scuffi Pietro fu Alessandro secondo l'art. 311 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Scuffi Pietro fu Alessandro per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita per la consegna, a favore di chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 153.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 540652, serie 5ª di L. 133, rilasciata il 18 ottobre 1937 dall'Esattoria di Pieve di Cadore, per versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Da Vià Lino di Gio Batta secondo l'art. 39 terreni e 69 fabbricati del comune di Pieve Cadore, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Da Vià Lino di Gio Batta.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Belluno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrità, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 757120 serie 2ª di L. 100, n. 163334 serie 5ª di L. 200, numero 163483 serie 5ª di L. 100, n. 163571 serie 5ª di L. 100, n. 164026 serie 5ª di L. 100, rilasciate rispettivamente il 23 aprile, 26 agosto, 7 settembre, 11 ottobre e 16 dicembre 1937 dall'Esattoria di Giarre (Catania), per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nicolosi Coco Mario ed Alfio fu Salvatore, secondo l'art. 428 del ruolo terreni del comune di Giarre, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Nicolosi Coco Alfio fu Salvatore.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Catania, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 155.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 177956 serie 7ª di L. 150, rilasciata il 22 aprile 1941 dall'Esattoria di Capranica di Lecce, per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Capone Carmela fu Giuseppe in Scippa secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Capranica di Lecce, con delega per il ritiro dei titoli a Scippa Benedetto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Lecce, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 156.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 3ª n. 510989 di L. 366,60, n. 511019 di L. 183,35, e n. 511023 di L. 183,35, rilasciate rispettivamente il 15 aprile, 30 giugno e 14 agosto 1941 dall'Esattoria comunale di Cirò, pel pagamento della prima e seconda rata (la prima), terza rata (la seconda), e quarta rata (la terza) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pugliese Emilio fu Ruggero secondo l'art. 21 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Pugliese Emilio fu Ruggero per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute op-

posizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 157

E' stata denunziata la parziale distruzione della quietanza di serie 3ª n. 817353 di L. 352, rilasciata il 23 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Trani pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pappolla Vincenzo fu Emanuele, secondo l'art. 1292 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Pappolla Vincenzo fu Emanuele per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza in questione, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1729)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media semestrale delle quotazioni dei cambi (Semestre gennaio-giugno 1942-XX)

Cambi ufficiali

1) Argentina (peso)	L.it.	4,02
2) Germania (reichmark)	»	7,6045
3) Giappone (yen)	»	4,51
4) Portogallo (scudo)	»	0,7835
5) Svezia (corone)	»	4,53
6) Svizzera (franco)	»	441 —

Cambi compensazione

Belgio (belgas)	L.it.	3,0418
Bulgaria (leva)	»	0,2334
Croazia (kuna)	»	0,38
Danimarca (corona)	»	3,932
Estonia (corona)	»	4,697
Finlandia (marka)	»	0,3891
Germania (reichmark)	»	7,6045
Grecia (dracme)	»	0,125
Lettonia (lat)	»	3,6751
Lituania (litas)	»	3,3003
Norvegia (corona)	»	4,3215
Olanda (fiorino)	»	10,09
Polonia (sloty)	»	3,8023
Portogallo (scudo)	»	0,7670
Romania (leu)	»	0,105263
Slovacchia (corona)	»	0,6540
Spagna (pesetas)	»	1,6940
Svezia (corona)	»	4,53
Svizzera (franco)	»	4,41
Turchia (lira turca)	»	15,29
Ungheria (pengo)	»	4,67976

Cambi indicativi

1) Albania (franco alb.)	L.it.	6,25
2) Australia (lst. austr.)	»	60,42
3) Bolivia (boliviano)	»	42,53
4) Brasile (milreis)	»	0,996
5) Canadà (dollaro)	»	16,14
6) Cile (peso)	»	0,688
7) Cina (yuan)	»	1,0423
8) Columbia (peso)	»	10,298
9) Egitto (lira egiz.)	L.it.	75,60
10) Equador (sucre)	»	1,2704
11) Francia (Franco)	»	0,3802
12) India (rupia)	»	5,6714
13) Inghilterra (sterlina)	»	75,28
14) Islanda (corona)	»	2,9267
15) Messico (peso)	»	3,9235
16) Perù (soles)	»	2,912
17) S. U America (dollaro)	»	19,01
18) Uruguay (pesos)	»	9,277
19) Venezuela (bolivar)	»	5,072

(3340)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 4 relativa al divieto di fabbricazione e di vendita di pane di malto

La fabbricazione del pane di malto è consentita sino ad esaurimento delle scorte di malto esistenti presso i panificatori e comunque non oltre il 15 settembre 1942-XX, giorno in cui dovrà cessare anche la vendita del prodotto.

Il Ministro: PARESCHI

(3391)

Disposizione n. 5 relativa alla sospensione della fabbricazione di vermut, marsala, vini spumanti e vini liquorosi in genere.

E' sospesa, fino a contraria disposizione, la fabbricazione di vermut, marsala, vini spumanti e vini liquorosi in genere, fatta eccezione di quella effettuata con relative materie prime già introdotte negli stabilimenti di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere in deroga al disposto di cui al precedente comma, speciali autorizzazioni, a richiesta delle ditte interessate, limitatamente alle partite di detti prodotti destinate all'esportazione.

Il Ministro: PARESCHI

(3392)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami ad un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1929-VII, n. 2226, relativo ai provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito con modifiche nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737, sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulle nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la nota n. 36360-1175/2.3/1.3.1. del 26 gennaio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza lo espletamento del concorso di cui trattasi con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Art. 2.

Il predetto posto riguarda la specializzazione indicata nel prospetto annesso al presente decreto nel quale sono specificati i titoli di studio richiesti e il programma di esame e le prove scritte.

Art. 3.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnici agrari, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso, in possesso di un diploma di laurea come specificato nell'annesso prospetto;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa Italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello del posto messo a concorso;

c) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 2° capoverso dell'art. 20 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n 737, cioè che oltre a possedere i requisiti generali, abbiano almeno otto anni di laurea alla data del presente decreto.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Segreteria del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da lire otto, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Per gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero nonchè quelli che, da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono, risultino alle armi, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è prorogato di giorni 30.

Inoltre gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nonchè quelli che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze, oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate, per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente bando, dai seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da lire sei, da cui risulti che il concorrente è iscritto per l'anno XX al P. N. F., con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale, e vistato dal Segretario del P. N. F. Ministro di Stato (o in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato anche se rilasciato dal vice segretario federale facente funzione di segretario federale mobilitato, firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P. N. F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Tale certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) del titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengono utili ai fini del concorso;

d) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il concorrente dipende autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del predetto art. 3 dovranno presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire dodici, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 25 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 45 alla data del presente decreto.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che, al 4 febbraio 1937, data del Regio decreto-legge 1937, n. 100, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

2) diploma originale o copia di esso autenticata da un notaio del titolo di studio richiesto, nonchè il certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma di laurea indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello finale;

3) certificato su carta da bollo da lire sei, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire diciotto

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo da lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi

nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano partecipato a operazioni militari in servizio non isolato all'estero, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli invalidi di guerra, in mancanza di detto certificato, potranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione ai ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al P. N. F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato, rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito da rilasciarsi in conformità di quanto specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire sei, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole; i primi dovranno altresì produrre una dichiarazione in carta libera attestante che siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa la data del matrimonio.

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, la detta dichiarazione deve indicare se sia stata concessa o meno la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto;

9) certificato su carta da bollo da lire sei, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dalla Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e quelli di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 7.

I cittadini albanesi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

2) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 25 nè maggiore di anni 45.

Si prescinde dal limite di età per i cittadini albanesi che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato Albanese.

L'atto di nascita predetto deve essere rilasciato dall'Ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

3) certificato di cittadinanza albanese rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

4) certificato penale generale rilasciato anche per i cittadini albanesi nati all'estero, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dalla questura del circondario, legalizzato dalla Direzione centrale di polizia, indi, dalla Regia luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, autenticato dalla Direzione di sanità e debitamente legalizzato dal Ministero dell'interno dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

Il certificato predetto deve essere redatto formalmente, secondo quanto disposto al n. 6 del precedente art. 5.

L'Amministrazione dell'Africa Italiana si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo da lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta;

8) fotografia recente dell'aspirante munita di firma debitamente autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e la firma di questo dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che già appartengono alle Amministrazioni dello Stato Albanese, in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 6, 7 e 8 di cui sopra insieme a copia dello stato di servizio civile dell'Amministrazione dello Stato Albanese da cui dipendono, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere redatti sotto l'osservanza delle leggi sul bollo in vigore nel Regno d'Albania.

Art. 8.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile

Art. 10.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal vice direttore del Regio istituto agronomico stesso;

c) da un funzionario di grado non inferiore al 6° del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa Italiana;

d) di due docenti di università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti. Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 12.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze nella data da destinarsi.

Le prove scritte, pratiche e orali che dovranno essere sostenute dai candidati sono stabilite nel prospetto annesso al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 13.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte, pratiche e orali.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125; nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737.

Art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana con suo decreto approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria.

Art. 16.

Qualora entro il termine fissato, il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire il posto nel modo previsto dal precedente articolo n. 15.

Art. 17

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

PROSPETTO

relativo al concorso per capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°) nel ruolo del personale scientifico (gruppo A) del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze con l'indicazione della specializzazione del programma di esame e delle prove relative:

Numero d'ordine	Capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°) (gruppo A)	Posti disponibili	Titolo di studio richiesto	Prove di esame	Programma
1	Per il laboratorio di patologia vegetale	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali	Scritta	Rapporti tra fattori ambientali e malattie delle piante nelle regioni tropicali e sub-tropicali. Importanza delle malattie e fattori che ne favoriscono la diffusione in questi ambienti. Le principali malattie delle piante coltivate nelle zone tropicali e sub-tropicali e particolarità dei loro metodi di lotta. I problemi fitopatologici nel quadro dell'economia agraria nell'Africa italiana.
				Pratica	Riconoscimento dei campioni fitopatologici coloniali. Preparazione e dimostrazione dei preparati microscopici ad esse relativi.
				Orale	Oltre al programma per la prova scritta, sistematica dei batteri e miceti parassiti delle piante; criteri morfologici e biologici su cui si basa. Metodi tecnici per lo studio morfologico e biologico dei microorganismi parassiti e saprofiti. Cenni sulla legislazione fitopatologica nelle Colonie. Nozioni di agricoltura tropicale e sub-tropicale.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3335)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami ad un posto di vice capo laboratorio di 2ª classe (grado 9°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1929-VII, n. 2226, relativo ai provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, relativo alla costituzione dei ruoli tecnici dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito con modifiche nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737, sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulle nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la nota n. 32494.1175-2-3-1.3.1. del 9 dicembre 1941-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'espletamento del concorso di cui trattasi con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di vice capo laboratorio di 2ª classe (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Art. 2.

Il predetto posto riguarda la specializzazione indicata nel prospetto annesso al presente decreto nel quale sono specificati i titoli di studio richiesti e il programma di esame e le prove relative.

Art. 3.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnici agrari, in possesso di un diploma di laurea come specificato nell'annesso prospetto, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa Italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso, o del grado immediatamente inferiore purchè in questo caso, siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9° nel ruolo di gruppo *A* di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Segreteria del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire otto, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome e nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Per gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero nonchè quelli che da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono, risultino alle armi, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è prorogato di 30 giorni.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso anzidette dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da lire sei, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XX al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari (G.U.F.), con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale, e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro di Stato (o in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato anche se rilasciato dal vice segretario federale facente funzione di segretario federale mobilitato, firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Tale certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) del titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengono utili ai fini del concorso;

d) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il concorrente dipende autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola il Ministero dell'Africa Italiana al accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 8.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze nella data da destinarsi.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte, pratiche e orali.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal vice direttore del Regio istituto agronomico stesso;

c) da un funzionario di grado non inferiore al 6° nel ruolo direttivo del Ministero dell'Africa Italiana;

d) di due docenti di università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti. Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 12.

Alle prove orale e pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta.

Le prove orale e pratica s'intendono superate se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125; nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737.

Art. 14.

Il Ministro per l'Africa Italiana con suo decreto approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato che sussegue immediatamente la graduatoria.

Art. 15.

Qualora entro il termine fissato, il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire il posto nei modi previsti dal precedente articolo n. 14.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

CONCORSO

per vice capo laboratorio di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale scientifico (gruppo A) del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Numero d'ordine	Vice capo laboratorio 2ª classe (grado 9°) (gruppo A)	Posti disponibili	Titolo di studio che si richiede	Prove	Programma
1	Per il laboratorio entomologia agraria	1	Laurea in scienze agrarie o in scienze naturali	Scritta	Entomologia generale.
				Orale	Entomologia speciale secondo i programmi della Scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale per dottori agronomi della Facoltà di agraria della Regia università di Firenze
				Pratica	Riconoscimento ragionato di insetti di tutti gli ordini con particolare riguardo a quelli dei paesi tropicali e subtropicali e discussione relativa.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3336)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami a due posti di esperto agrario di prima classe (grado 8°, gruppo B) nel ruolo degli esperti agrari del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito, con modifiche, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737, sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 3374, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulle nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la nota n. 32494-1175-2.3.-1.3.1. del 9 dicembre 1941-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'espletamento del concorso di cui trattasi con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di esperto agrario di 1ª classe (grado 8°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti agrari del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e che siano in possesso del diploma di perito agrario coloniale o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa Italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari a quello dei posti messi a concorso e che siano in possesso del diploma di perito agrario coloniale o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

c) coloro che, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dal presente bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno fare pervenire alla Segreteria del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da lire otto, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue intendano sostenere e se intendano sottoporsi alla prova scritta o a quella orale o a entrambe le prove.

Per gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero nonchè quelli che, da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono, risultino alle armi, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è prorogato di giorni 30.

Inoltre gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nonchè quelli che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate, per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando, dai seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da lire sei, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XX al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari (G.U.F.), con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale, e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro di Stato (o in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato anche se rilasciato dal vice segretario federale facente funzione di segretario federale mobilitato, firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Tale certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) del titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengono utili ai fini del concorso;

d) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il concorrente dipende autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2 dovranno presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire dodici, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto ed è elevato a 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che trovandosi in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto e a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati perchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che, al 4 febbraio 1937, data del Regio decreto-legge 1937, n. 100, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

2) diploma originale o copia di esso autenticata da un notaio del titolo di studio richiesto, nonchè il certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello finale;

3) certificato su carta da bollo da lire sei, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire diciotto;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo di lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano partecipato a operazioni militari in servizio non isolato all'estero, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle Finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli invalidi di guerra, in mancanza di detto certificato, potranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione ai ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato, rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito da rilasciarsi in conformità di quanto specificato nel n. 3, 3° comma, deve anche esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire sei, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole; i primi dovranno altresì produrre una dichiarazione in carta libera attestante che siano o meno coniugati con straniere e, nella affermativa, la data del matrimonio.

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, la detta dichiarazione deve indicare se sia stata concessa o meno la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto;

9) certificato su carta da bollo da lire sei, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. di cui alla lettera a) del presente articolo;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e quelli di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I cittadini albanesi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un notaio. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

2) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18 nè maggiore di anni 30.

Si prescinde dal limite di età per i cittadini albanesi che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato Albanese.

L'atto di nascita predetto deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

3) certificato di cittadinanza albanese rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

4) certificato penale generale rilasciato anche per i cittadini albanesi nati all'estero, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dalla Questura del circondario, legalizzato dalla Direzione centrale di polizia, indi, dalla Regia luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, autenticato dalla Direzione di sanità e debitamente legalizzato dal Ministero dell'interno dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

Il certificato predetto deve essere redatto formalmente, secondo quanto disposto al n. 6 del precedente art. 4.

L'Amministrazione dell'Africa Italiana si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo da lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta;

8) fotografia recente dell'aspirante munita di firma debitamente autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, e la firma di questo dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che già appartengono alle Amministrazioni dello Stato Albanese, in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 6, 7 e 8 di cui sopra insieme a copia dello stato di servizio civile dell'Amministrazione dello Stato Albanese da cui dipendono, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere redatti sotto l'osservanza delle leggi sul bollo in vigore nel Regno d'Albania.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno in una prova scritta ed una orale. Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

Prove obbligatorie.

1. — Agricoltura tropicale e subtropicale.
2. — Economia agraria coloniale con particolare riguardo all'Africa Italiana.

La prova orale, verterà oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1. — Ordinamento politico-amministrativo dei territori dell'Africa italiana;
2. — Ordinamenti dei servizi agrari dell'Africa italiana.

Prove facoltative.

Prove scritte:

Traduzione di un brano di lingua italiana in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, spagnola, araba, tigrina, tigrè e amarica.

Prove orali:

Conversazione in una delle lingue indicate nelle prove scritte, oppure in una delle lingue: galla, somala, sidamo, suahili e dancala.

Per le prove facoltative il candidato può limitarsi o a quella scritta o a quella orale.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno nella prova scritta almeno sei decimi.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio ed esami, in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 11.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze nella data da destinarsi.

Art. 12.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte e orali.

Art. 13.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) dal direttore o vice direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, presidente;

b) da un funzionario del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa italiana di grado non inferiore al 7°;

c) da tre capi laboratorio del ruolo del personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana per le materie oggetto di esami nelle prove scritte.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nell'Africa italiana, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per il giudizio sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 4 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito con modificazione, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737.

Art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria.

Art. 16.

Qualora entro il termine fissato, il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire il posto nei modi previsti dal precedente art. 15.

Art. 17.

Per ciò che non contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3337)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami a due posti di esperto agrario di 2ª classe (grado 9°, gruppo B) nel ruolo degli esperti agrari del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito, con modifiche, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737, sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 3374, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione dell'Africa italiana;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulle nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la nota n. 32494-1175-2.3.-1.3.1. del 9 dicembre 1941-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'espletamento del concorso di cui trattasi con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di esperto agrario di 2ª classe (grado 9°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti agrari del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e che siano in possesso del diploma di perito agrario coloniale o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè in quest'ultimo caso, siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9° nel ruolo degli esperti agrari di cui al precedente art. 1 e che siano tutti in possesso del diploma di perito agrario coloniale o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

c) coloro che, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dal presente bando di concorso, abbiano almeno dieci anni di diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Segreteria del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire otto, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue intendano sostenere e se intendano sottoporsi alla prova scritta o a quella orale o a entrambe le prove.

Per gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero nonchè quelli che, da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono, risultino alle armi, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è prorogato di giorni 30.

Inoltre gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nonchè quelli che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate, per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando, dai seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da lire sei, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XX al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (G.U.F.), con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale, e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro di Stato (o in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato anche se rilasciato dal vice segretario federale facente funzione di segretario federale mobilitato, firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Tale certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) del titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengono utili ai fini del concorso;

d) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il concorrente dipende autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2 dovranno presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire dodici, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto ed è elevato a 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, trovandosi in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto e a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra,

per gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che, al 4 febbraio 1937, data del R. decreto-legge 1937, n. 100, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzioni l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

2) diploma originale o copia di esso autenticata da un notaio del titolo di studio richiesto, nonchè il certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello finale;

3) certificato su carta da bollo da lire sei, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire diciotto;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo da lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936-XIV o che abbiano partecipato a operazioni militari in servizio non isolato all'estero, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli invalidi di guerra, in mancanza di detto certificato, potranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione ai ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato, rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito da rilasciarsi in conformità di quanto specificato nel n. 3, 3° comma, deve anche esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire sei, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole; i primi dovranno altresì produrre una dichiarazione in carta libera attestante che siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, la detta dichiarazione deve indicare se sia stata concessa o meno la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto;

9) certificato su carta da bollo da lire sei, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e quelli di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscono con un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I cittadini albanesi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un notaio. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

2) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18 nè maggiore di 30.

Si prescinde dal limite di età per i cittadini albanesi che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato Albanese.

L'atto di nascita predetto deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente

del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

3) certificato di cittadinanza albanese rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese, e dalla Regia luogotenenza generale;

4) certificato penale generale rilasciato anche per i cittadini albanesi nati all'estero, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dalla questura del circondario, legalizzato dalla Direzione centrale di polizia, indi, dalla Regia luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, autenticato dalla Direzione di sanità e debitamente legalizzato dal Ministero dell'interno dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

Il certificato predetto deve essere redatto formalmente, secondo quanto disposto al n. 6 del precedente art. 4.

L'Amministrazione dell'Africa italiana si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo da lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta;

8) fotografia recente dell'aspirante munita di firma debitamente autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, questo dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che già appartengono alle Amministrazioni dello Stato Albanese, in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 6, 7, e 8 di cui sopra insieme a copia dello stato di servizio civile dell'Amministrazione dello Stato Albanese da cui dipendono, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere redatti sotto l'osservanza delle leggi sul bollo in vigore nel Regno d'Albania.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno in una prova scritta ed una orale. Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

Prove obbligatorie.

1. Agricoltura coloniale.
2. Economia rurale coloniale ed estimo.
3. Zootecnia coloniale ed igiene del bestiame.

La prova orale, verterà oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1. Tecnologia agraria.
2. Elementi di diritto agrario e legislazione coloniale ordinamento dei servizi agrari dell'Africa italiana.

Prove facoltative.

Prove scritte:

Traduzione di un brano di lingua italiana in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, spagnuola, araba, tigrina, tigrè e amarica.

Prove orali:

Conversazione in una delle lingue indicate nelle prove scritte, oppure in una delle lingue: galla, somala, sidamo, suahili e dancala.

Per le prove facoltative il candidato può limitarsi o a quella scritta o a quella orale.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno nella prova scritta almeno sei decimi.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio ed esami, in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 11.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze nella data da destinarsi.

Art. 12.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte e orali.

Art. 13.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) dal direttore o vice direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, presidente;

b) da un funzionario del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 7°;

c) da tre capi laboratorio del ruolo del personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana per le materie oggetto di esami nelle prove scritte.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nell'Africa italiana, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per il giudizio sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 4 luglio 1934-XII, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito con modificazione, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737.

Art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria.

Art. 16.

Qualora entro il termine fissato, il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire il posto nei modi previsti dal precedente art. 13.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3338)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per esami a tre posti di esperto agrario di terza classe (grado 10°, gruppo B) nel ruolo degli esperti agrari del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito, con modifiche, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737, sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 3374, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulle nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la nota n. 32494-1175-2.3-1.3.1. del 9 dicembre 1941-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza lo espletamento del concorso di cui trattasi con la procedura di urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di esperto agrario di 3ª classe (grado 10°, gruppo *B*) nel ruolo degli esperti agrari del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati dei ruoli tecnico-agrari dell'Amministrazione dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e che siano in possesso del diploma di perito agrario coloniale o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

b) impiegati tecnico-agrari dell'Amministrazione dell'Africa italiana assunti in base alle norme del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè, in quest'ultimo caso, siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 10° nel ruolo degli esperti agrari di cui al precedente art. 1 e che siano tutti in possesso del diploma di perito agrario coloniale o del diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze;

c) coloro che, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dal presente bando di concorso, abbiano almeno otto anni di diploma di licenza dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno fare pervenire alla Segreteria del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire otto, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue intendano sostenere e se intendano sottoporsi alla prova scritta o a quella orale o a entrambe le prove.

Per gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero nonchè quelli che, da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono, risultino alle armi, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente comma è prorogato di giorni 30.

Inoltre gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nonchè quelli che risiedono nei territori dell'Africa italiana o all'estero potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze.

Non sono ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Regio istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate, per i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando, dai seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da lire sei, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XX al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (G.U.F.), con l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro di Stato (o in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato anche se rilasciato dal vice segretario federale facente funzione di segretario federale mobilitato, firmato per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Tale certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista i diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi;

c) del titolo di studio e altri documenti che gli aspiranti ritengono utili ai fini del concorso;

d) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il concorrente dipende autenticato dai superiori gerarchici.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2 dovranno presentare i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire dodici, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30, alla data del presente decreto ed è elevato a 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, trovandosi in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto e a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni

Detti limiti inoltre sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che, al 4 febbraio 1937, data del R. decreto-legge 1937, n. 100, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzioni l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

2) diploma originale o copia di esso autenticata da un notaio del titolo di studio richiesto, nonchè il certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma indicante i punti riportati in ciascun esame speciale ed in quello finale;

3) certificato su carta da bollo da lire sei, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire diciotto;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza.

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire sei, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo da lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano partecipato a operazioni militari in servizio non isolato all'estero, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli invalidi di guerra, in mancanza di detto certificato, potranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione ai ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato, rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito da rilasciarsi in conformità di quanto specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire sei, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole; i primi dovranno altresì produrre una dichiarazione in carta libera attestante che siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, la detta dichiarazione deve indicare se sia stata concessa o meno la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto;

9) certificato su carta da bollo da lire sei, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

10) fotografia di epoca recente (formato tessera) con la firma dell'aspirante debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dalla Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e quelli di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I cittadini albanesi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un notaio. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

2) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18 né maggiore di 30.

Si prescinde dal limite di età per i cittadini albanesi che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato Albanese.

L'atto di nascita predetto deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

3) certificato di cittadinanza albanese rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

4) certificato penale generale rilasciato anche per i cittadini albanesi nati all'estero, dal Ministero della giustizia dello Stato Albanese e legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dalla questura del circondario, legalizzato dalla Direzione centrale di polizia, indi, dalla Regia luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, autenticato dalla Direzione di sanità e debitamente legalizzato dal Ministero dell'interno dello Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

Il certificato predetto deve essere redatto formalmente, secondo quanto disposto al n. 6 del precedente articolo 4.

L'Amministrazione dell'Africa Italiana si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero, certificato su carta da bollo da lire sei, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta;

8) fotografia recente dell'aspirante munita di firma debitamente autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, questo dal Ministero della giustizia della Stato Albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che già appartengono alle Amministrazioni dello Stato Albanese, in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 6, 7 e 8 di cui sopra insieme a copia dello stato di servizio civile dell'Amministrazione dello Stato Albanese da cui dipendono, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere redatti sotto l'osservanza delle leggi sul bollo in vigore nel Regno d'Albania.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno in una prova scritta ed una orale.
Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

Prove obbligatorie.

1. — Agricoltura coloniale.
2. — Economia rurale coloniale ed estimo.
3. — Zootecnia coloniale ed igiene del bestiame.

La prova orale, verterà oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1 — Tecnologia agraria.
2. — Elementi di diritto agrario e legislazione coloniale e ordinamento dei servizi agrari dell'Africa Italiana.

Prove facoltative.

Prove scritte:

Traduzione di un brano di lingua italiana in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, spagnola, araba, tigrina, tigré e amarica.

Prove orali:

Conversazione in una delle lingue indicate nelle prove scritte, oppure in una delle lingue: galla, somala, sidamo, suahili e dancala.

Per le prove facoltative il candidato può limitarsi o a quella scritta o a quella orale.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno nella prova scritta almeno sei decimi.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio ed esami, in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 11.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze nella data da destinarsi.

Art. 12.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorni e dell'ora in cui saranno tenute le prove scritte e orali.

Art. 13.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) dal direttore o vice direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, presidente;

b) da un funzionario del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 7°;

c) da tre capi laboratorio del ruolo del personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana per le materie oggetto di esami nelle prove scritte.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nell'Africa italiana, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per il giudizio sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 4 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, convertito con modificazione, nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 737.

Art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria.

Art. 16.

Qualora entro il termine fissato, il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciatario e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire il posto nei modi previsti dal precedente articolo 15.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3339)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 5 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 135, con il quale venne indetto un concorso per titolo a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Vista la relazione, in data 30 maggio 1942-XX, presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 3 dicembre 1941-XX;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale indetto con decreto Ministeriale 23 settembre 1941-XIX:

1. Francavilla Erino . . . . con punti 51
2. Bonanni Virginio . . . . » 40,50
3. Vetri Francesco Paolo . . . » 50
4. Giuliani Alfieri . . . . . » 46,50
5. Tintisona Umberto . . . . » 46

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Francavilla Erino
2. Bonanni Virginio
3. Vetri Francesco Paolo
4. Giuliani Alfieri
5. Tintisona Umberto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(3262)

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 26 posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX con il quale venne indetto un concorso per esami a 26 posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova (grado 12°, gruppo C);

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1941-XIX, col quale il limite massimo di età per l'ammissione al suddetto concorso venne elevato di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso anzidetto venne prorogato al 15 novembre 1941-XX;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso anzidetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 26 posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova, indetto con il decreto Ministeriale 8 marzo 1941-XIX:

1. Bertossi G. Battista . . . con punti 17,500
2. Bertolazzi Walter . . . . . » 16,790
3. Benigni Raoul . . . . . » 16,295
4. Carbonari Paolo, ammogliato con 5 figli . . . . . . » 15,875
5. Fabiani Mario . . . . . » 15,875
6. Trombetta Orfeo . . . . . » 15,765
7. Devoto Attilio . . . . . » 15,665
8. Di Ludovico Pietro . . . . » 15,625
9. Ferraris Mario . . . . . » 15,540
10. Picotti Francesco, figlio d'invalido di guerra . . . . . » 15,500
11. Migotti Aldo . . . . . » 15,500
12. Ciarapica Ernesto . . . . » 15,335
13. Antonica Antonio . . . . » 15,330
14. Stillone Mario, ammogliato con 2 figli . . . . » 15,290
15. Della Mea Luigi . . . . . » 15,290
16. Panarello Giuseppe . . . . » 15,250
17. Martinengo Lorenzo, ufficiale di complemento . . . . . . » 15,210
18. Guazzotti Pietro . . . . . » 15,210
19. Furlani Alberto . . . . . » 15,165
20. Meschia Giovanni . . . . . » 15,085
21. Di Muro Adolfo . . . . . » 14,995
22. Baucia Giuseppe . . . . . » 14,835
23. Martincih Giovanni . . . . » 14,790
24. Supino Corrado . . . . . » 14,750
25. Lasagna Gederico . . . . . » 14,625
26. Ramponi Fernando . . . . » 14,540
27. Cisno Paolo . . . . . » 14,500
28. Cuttini Alberigo . . . . . » 14,460
29. Leonardi Italo . . . . . » 14,250
30. Da Pozzo Mattia Gino . . . » 14,210
31. Zavattaro Luigi . . . . . » 13,125

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(3334)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C